



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 "TRIESTINA"
TRIESTE**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 462 del 29/11/2013

OGGETTO

Adozione del "Regolamento aziendale per la determinazione e la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 11 della L.R. 31.5.2002, n. 14 e s.i. e m. e all'articolo 92 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e s.m. e i.". Aggiornamento del Regolamento adottato con deliberazione n. 163/2005.

L'anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di novembre nella sede legale,

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Fabio SAMANI, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 056/PRES dd. 23.03.2010, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ha adottato la deliberazione che segue:

OGGETTO: Adozione del "Regolamento aziendale per la determinazione e la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 11 della L.R. 31.5.2002, n. 14 e s.i. e m. e all'articolo 92 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e s.m. e i.". Aggiornamento del Regolamento adottato con deliberazione n. 163/2005.

Richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore generale:

- n. 1098 del 30.11.2001, con la quale è stato approvato il Regolamento aziendale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 18, commi 1 e 2, Legge 11 febbraio, n. 109;

- n. 163 del 24.03.2005, con la quale è stato aggiornato il contenuto del suddetto Regolamento, in attuazione dell'art. 11 della L.R. Friuli Venezia Giulia 31 maggio 2001, n. 14 recante "Disciplina organica dei Lavori Pubblici";

preso atto del susseguirsi di interventi normativi in materia, ed in particolare dell'art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e s.m. e i., che riproduce con modifiche, abrogandolo, l'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 marzo 2007, n. 84 avente ad oggetto "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";

rilevata la necessità di adeguare il contenuto del Regolamento in oggetto alla normativa vigente come sopra richiamata;

preso atto che, in particolare, il testo del presente Regolamento e relative tabelle allegate viene redatto allo scopo di regolamentare i criteri e le modalità di determinazione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione degli incentivi succitati;

che l'attribuzione di detti incentivi è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne all'Azienda;

rilevato che con nota prot. 54440 dd. 15.11.2013 si è provveduto a convocare le Delegazioni di Parte Sindacale della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa e del Comparto, per l'attivazione della relativa negoziazione sindacale;

che in data 28.11.2013 le Parti hanno sottoscritto l'accordo recante: "Accordo sui criteri generali e le modalità per la determinazione e la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 11 della L.R. 31.05.2002, n. 14 e s.m. e i. e all'articolo 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e s.m. e i" e quindi hanno approvato specificamente i contenuti del regolamento oggetto di negoziazione, ai sensi delle vigenti disposizioni normative;

ritenuto quindi di modificare il Regolamento aziendale per la determinazione e la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 11 della L.R. 31.5.2002, n. 14 e relative tabelle, come da allegati al presente provvedimento del quale ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

precisato che, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento, l'anzidetto regolamento sostituisce integralmente il precedente approvato con la citata deliberazione n. 163 dd. 24.03.2005;

rilevato che il provvedimento è presentato dalla Direzione Amministrativa, che ne attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

inteso il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

Il Direttore Generale

Delibera

per quanto esposto in narrativa:

di approvare il Regolamento aziendale per la determinazione e la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 11 della L.R. 31.5.2002, n. 14 e s.i. e m. e all'articolo 92 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e s.m. e i. e relative tabelle allegate, la cui versione revisionata è unita al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

di precisare che il Regolamento allegato sostituisce integralmente quello formalizzato con deliberazione n. 163 del 24.03.2005, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento.

Nessuna spesa consegue all'adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, alla data di

pubblicazione all'Albo aziendale.

Il Direttore Sanitario

dott.ssa Adele Maggiore

(Firmato elettronicamente)

Il Direttore Amministrativo

dott.ssa Cinzia Contento

(Firmato elettronicamente)

Il Direttore Generale

dott. Fabio Samani

(Firmato elettronicamente)

Allegati: 3



**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI
DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DELLA L.R. 31.05.2002, N. 14 E S.I. E M.
E ALL'ARTICOLO 92 DEL D.LGS 12 APRILE 2006, N. 163
(CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) E S.M. E I.**

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 11 della L.R. 31.05.2002, n. 14 e s.m. e i., nel seguito denominata semplicemente L.R. nonché di quanto disposto dall'articolo 92 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e s.m. e i.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di determinazione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione degli incentivi previsti dalle norme succitate.
3. La somma relativa agli incentivi è determinata in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 1.2 del presente regolamento qualora prestate, in tutto o in parte, dalla S.C. Immobili e Impianti (nel seguito denominata Struttura tecnica) e da eventuali collaboratori di altre strutture aziendali. Sono escluse dal presente regolamento le prestazioni relative ad interventi di manutenzione ordinaria.
4. Gli incentivi di cui al presente regolamento fanno carico, in quanto spese tecniche, al quadro economico dell'opera di cui trattasi.
5. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne.

Articolo 1.2 – Definizione delle prestazioni

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione delle norme sui lavori pubblici, descritto all'articolo 2 della L.R.; per progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 della L.R., ed all'articolo 93 del D.Lgs n. 163/2006, eventualmente integrate e modificate su indicazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di

progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del RUP, ai sensi dell'articolo 8 comma 8 della L.R., ai lavori pubblici di importo netto stimato non superiore a € 1.500.000,00.

3. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione, e ad esclusione del caso previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera e) della L.R; vi rientrano altresì le progettazioni della sicurezza e le direzioni, contabilizzazioni e liquidazioni lavori.
4. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 2 dell'articolo 1.1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
5. Le quote parti della somma incentivante corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, costituiscono economie.
6. Il quadro economico dovrà evidenziare le somme da assegnare ai dipendenti e quelle che, secondo il punto precedente, costituiranno economie.

Articolo 1.3 – Determinazione e accantonamento degli incentivi

1. Per i progetti di lavori pubblici (ivi comprese le perizie suppletive e/o di variante) gli incentivi, in conformità dell'articolo 92, comma 5 del D.Lgs n. 163/2006 comprensivi di tutti gli oneri previdenziali ed assicurativi, sono calcolati nella misura massima dell'1,5% sull'importo dei lavori posto a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni professionali di progettazione, di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, in ogni caso al netto dell'I.V.A. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5%, è stabilita dal presente regolamento in base a delle classi di importo ed è incrementabile, per talune di esse in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare.
2. Per progetti di importo fino a € 500.000,00 gli incentivi sono attribuiti in ragione dell'1,5%.
3. Per progetti di importo compreso tra € 500.000,01 ed € 2.000.000,00 gli incentivi sono attribuiti in ragione dell'1,4%.
4. Per progetti di importo superiore a € 2.000.000,00 gli incentivi sono attribuiti in ragione del 1,3%
5. Per progetti i cui importi sono indicati nei commi 3 e 4 del presente articolo il calcolo si effettua in misura scalare, applicando all'importo posto a base di gara le aliquote sopra

indicate ai vari scaglioni interi, sommando gli importi così ottenuti e aggiungendo a questi l'importo derivante dall'applicazione della successiva aliquota all'eccedenza.

Per gli stessi progetti è possibile attribuire una maggiorazione fino al raggiungimento dell'1,5%

qualora di ravvisi una delle cause di complessità di seguito indicate, attestate dal Responsabile Unico del Procedimento:

- a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se quindi lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti-strutture-studi-prove);
- b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e in generale se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti, o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
- c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni, o arredamenti coordinati di interi reparti;
- d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

Nei casi di complessità, come definite dalle soprastanti lettere da a) a d), la ripartizione degli incentivi – fermo restando il criterio di calcolo dell'ammontare complessivo da ripartire, basato sull'importo dei lavori posto a base di gara – può riguardare (su proposta del RUP, approvata dal Responsabile della Struttura tecnica e dal Direttore Amministrativo) anche personale aziendale che ha partecipato in modo significativo alle fasi di progettazione ed esecuzione relative alle forniture integrate di attrezzature biomedicali, informatiche e tecnico-economiche sanitarie, etc..; ai fini della ripartizione dell'incentivo detto personale viene inserito nelle pertinenti attività definite nelle allegate tabelle n. 1 e n. 2 e partecipa alla ripartizione delle rispettive quote come ivi definite.

6. Nel caso di lavori in affidamento diretto o in amministrazione diretta il calcolo degli incentivi si effettua con le modalità indicate nei commi precedenti sulla base del costo complessivo dei lavori, al netto dell'I.V.A., individuato nel provvedimento di approvazione del quadro economico. L'incentivo riguarda solo le prestazioni effettivamente rese, da liquidarsi sulla base del presente regolamento.
7. Nel caso in cui si realizzino le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della L.R., è previsto un ulteriore incentivo nella misura dello 0,5% ai sensi dello stesso articolo 11 della L.R.
8. La somma relativa alla progettazione non è soggetta ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano degli aumenti o diminuzioni dell'importo dei lavori fino ad 1/5 dell'importo contrattuale.

9. Limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo annuo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo (articolo 92, comma 5, D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.).

Articolo 1.4 – Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi per le prestazioni di cui al presente regolamento si intendono conferiti, di norma, alla Struttura tecnica dell'Azienda, salvo che per cause motivate, su proposta del Responsabile della Struttura tecnica che di norma assume anche l'incarico di RUP, siano conferiti a professionisti esterni. L'affidamento degli incarichi è effettuato sulla base del principio di un'equa distribuzione ed un equo utilizzo delle professionalità e delle risorse disponibili. Nel caso in cui non sia rispettato il principio di rotazione, la scelta dell'incaricato deve essere motivata.
2. Gli incarichi per gli interventi per i quali sia stato stabilito o previsto l'affidamento interno all'ente, sono conferiti con nota del RUP ed in seguito formalizzati con l'atto di approvazione del progetto o aggiudicazione dei lavori.
3. Nelle note di conferimento dell'incarico, normalmente gestite a mezzo posta elettronica, sono indicati: il RUP, qualora diverso dal Responsabile della Struttura tecnica, e tutti gli altri destinatari previsti nelle allegate tabelle n. 1 e n. 2 nonché i tempi di espletamento dell'incarico. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1., lettere a), b) e c), articolo 9 della L.R., sono firmati da dipendenti in possesso del titolo di abilitazione o equipollente ai sensi della normativa vigente in materia.
4. Il Responsabile della Struttura tecnica provvede a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione anche a titolo di collaborazione, prima dell'inizio di ogni prestazione, indicando i compiti assegnati a ciascuno; l'elenco può essere allegato alla nota di conferimento di cui al comma 3 e viene conservato agli atti.
5. Il Responsabile della Struttura tecnica può, con atto motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento.
6. L'ufficio del RUP ricomprende, nel caso di opere in concessione, anche l'ufficio di Alta Sorveglianza, a tutti gli effetti di cui al presente regolamento.

Articolo 1.5 – Avvalimento di uffici di altre pubbliche amministrazioni

1. Qualora un'opera pubblica, un lavoro o un piano non possano essere realizzati in tutto o in parte dalle strutture dell'Azienda e siano effettuati (ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera c) della L.R.) mediante l'avvalimento degli uffici di altra pubblica amministrazione, la convenzione che regola i rapporti tra questa e l'A.S.S. 1 stabilisce anche il costo lordo dell'incentivo da riconoscere a detto personale, comprensivo degli oneri riflessi nella misura prevista dall'altra amministrazione.
2. Con la medesima convenzione possono essere stabiliti, in relazione alla complessità delle prestazioni in termini di attività e di tempi di espletamento, eventuali maggiorazioni

alle aliquote di cui al presente regolamento, fermo restando che la somma di tutti gli incentivi attribuiti per l'intervento non può, in ogni caso, superare l'importo complessivo massimo degli incentivi che sarebbe determinato, per tale intervento, ai sensi di legge, secondo le modalità di cui al precedente articolo 1.3.

CAPO II – RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI

Articolo 2.1 – Ripartizione verticale – incarichi interi o parziali

1. La ripartizione verticale degli incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici, anche con riferimento ai singoli livelli progettuali articolati nelle fasi preliminare, definitiva ed esecutiva, è effettuata mediante l'applicazione dei coefficienti di cui alle allegate tabelle 1 e 2.
2. La parte di incentivo relativa alla progettazione e direzione dei lavori sarà erogata per intero nel caso di espletamento di tutta l'attività da parte della Struttura tecnica aziendale.
3. Qualora si rendesse necessario attivare collaborazioni esterne, nella fase di progettazione e/o nella fase di direzione dei lavori e/o nella fase di collaudo, la relativa quota di incentivo, nella misura stabilita nelle allegate tabelle n. 1 e n. 2, costituisce economia di spesa. Tale disposizione si applica anche qualora la realizzazione dell'intervento non richieda tutte le prestazioni indicate nelle tabelle richiamate al comma 1 del presente articolo.
4. Inoltre, per i soli casi di interventi di rilevante e comprovata complessità – oltre ai tre livelli di progettazione di cui sopra – la ripartizione avviene (su proposta del RUP, approvata dal responsabile della Struttura tecnica e dal Direttore Amministrativo) anche nel caso di redazione di "Studio di Fattibilità" (con quota pari al 70% del livello preliminare), e ciò, ad esempio, nei casi di cui all'articolo 153 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; la ripartizione viene approvata previa verifica della elevata specificità e complessità, cui si accompagnino una peculiare attività ideativa e ben identificabili contenuti progettuali.
5. La ripartizione degli incentivi – fermo restando il criterio di calcolo dell'ammontare complessivo da ripartire, basato sull'importo dei lavori da porre a base di gara – può riguardare (su proposta del RUP, approvata dal Responsabile della Struttura tecnica e dal Direttore Amministrativo) anche il personale aziendale che ha partecipato alla redazione dello Studio di Fattibilità; ai fini della ripartizione dell'incentivo detto personale viene inserito nelle pertinenti attività definite nelle tabelle 1 e 2.

Articolo 2.2 – Ripartizione orizzontale

1. La quota di incentivo di cui all'articolo 1.3 del presente regolamento relativa alle prestazioni per la progettazione e realizzazione dei lavori pubblici, nell'ambito delle

percentuali stabilite per ciascuna fase nelle allegate tabelle 1 e 2, è ripartita dal RUP tenendo conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera.

2. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.

Articolo 2.3 – Collaudo – Certificato di regolare esecuzione

1. L'affidamento del collaudo o della certificazione di regolare esecuzione al personale interno, nei limiti previsti dalla normativa vigente, comporta il riconoscimento di una frazione dell'intero incentivo dovuto per lavoro pubblico pari al 5%.
2. Il Certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore lavori ed è confermato dal RUP, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

CAPO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

Articolo 3.1 – Termini per le prestazioni

1. Nella nota di affidamento di ogni incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza nell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti dall'articolo 29 della L.R., nonché dalle norme dei relativi regolamenti di attuazione.
2. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal RUP, fino al 20% del termine originario (con arrotondamento in eccesso ad 1 giorno).
3. Tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi; qualora l'ultimo giorno utile coincida con un giorno festivo ovvero con un giorno per il quale l'ente abbia adottato la chiusura degli uffici, il termini si intende automaticamente prorogato al primo giorno successivo utile. I termini decorrono dalla data di comunicazione ufficiale del conferimento dell'incarico alla Struttura tecnica dell'ente.
4. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.
5. Le varianti o modifiche a vario titolo richieste e disposte dall'amministrazione dopo l'approvazione dei progetti, comportano una rinegoziazione dei termini.

Articolo 3.2 – Ritardato adempimento delle prestazioni – Penali

1. In caso di ritardato adempimento, e fatte salve le ulteriori misure, anche disciplinari, che dovessero essere necessarie, sono applicate le penalità previste dal presente comma:
 - a) ritardi fino a 15 giorni: penalità pari all'1% del fondo o della sua quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni singolo giorno di ritardo;
 - b) ritardi da 15 fino a 30 giorni: penalità pari al 3% del fondo, relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni singolo giorno di ritardo oltre i primi 15 giorni;
 - c) ritardi superiori a 30 giorni: nessuna ripartizione del fondo, o della sua quota se frazionabile in relazione alla prestazione, relativamente all'affidamento per il quale si è verificato il ritardo;
 - d) ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno costretto alla modifica del piano investimenti, che hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione del fondo, revoca delle quote accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano per il quale si è verificato il ritardo;
 - e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico ed affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultate responsabili del ritardo; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentito il RUP.

Articolo 3.3 – Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

1. In caso di inesatto adempimento, e fatte salve le ulteriori misure, anche disciplinari, che dovessero essere necessarie, sono applicate le penalità previste dal presente comma:
 - a) qualora l'inesatto adempimento sia sanabile e senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto inadempimento è ridotto di un decimo;
 - b) qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto inadempimento è ridotto di un quarto;
 - c) nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, comportino altri

pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto della metà;

d) nei casi di inesatto adempimento o di errori che abbiano costretto l'amministrazione ad abbandonare il progetto o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge non si dà luogo alla ripartizione degli incentivi e si procede alla revoca delle quote di incentivo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto;

e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione inoltre può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati sentito il RUP.

2. Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell'amministrazione risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici.

Articolo 3.4 – Termini per la liquidazione dell'incentivo

1. Gli importi oggetto del presente regolamento sono liquidati quantomeno annualmente, sulla base della certificazione dei conteggi effettuati in applicazione del presente regolamento dal Responsabile della Struttura tecnica, con deliberazione del Direttore Generale.
2. A tal fine, il Responsabile della Struttura tecnica redige, sotto la propria responsabilità e di norma entro il mese di marzo con riferimento all'esercizio precedente, un'apposita relazione riportante:
 - a) l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo a base di gara;
 - b) l'importo del fondo da liquidare con l'evidenza della ripartizione ai singoli beneficiari ed i criteri applicati all'atto della ripartizione orizzontale delle quote;
 - c) la segnalazione di eventuali vizi riscontrati nella progettazione dei lavori inerenti il fondo da liquidare, che comportino una decurtazione all'attribuzione delle relative quote, nei casi previsti agli artt. 3.2 e 3.3 del presente regolamento.

3. Non si dà luogo alla liquidazione degli incentivi riferiti alle attività progettuali svolte e corrispondenti al livello di progettazione formalmente approvato qualora non si proceda all'affidamento o comunque all'esecuzione delle opere progettate.

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 4.1 – Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici della Struttura tecnica che assumono la responsabilità professionale del progetto e/o della contabilità, individuati nella nota di conferimento di cui all'articolo 1.4, comma 3 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto e/o della contabilità medesimi.
2. Il timbro deve recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico e, se del caso, l'Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione.

Articolo 4.2 – Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione, purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato alla propria Struttura tecnica; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'amministrazione ha altresì facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare alla propria Struttura tecnica i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, la Struttura tecnica deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Articolo 4.3 – Prestazioni professionali specialistiche

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per: gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione.
2. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nella Struttura tecnica incaricata della progettazione.
3. Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nella Struttura tecnica.

CAPO V – ALTRI ONERI

Articolo 5.1 – Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
3. Qualora per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Articolo 5.2 – Oneri per la copertura assicurativa

1. Sono a carico dell'A.S.S. n. 1, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 della L.R., dell'articolo 90, c. 5, D.Lgs n. 163/2006 (assicurazione dei progettisti a carico dell'amministrazione), dell'articolo 37, c. 2, D.Lgs n. 163 Allegato XXI (Assicurazione per la verifica del progetto) gli oneri per la stipulazione per intero della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici.
2. Ai sensi dell'articolo 270 D.P.R. n. 207/10 l'importo da garantire in polizza non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132 c. 1, lett. e), del D.Lgs n. 163/2006.

CAPO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 6.1 – Regime transitorio

1. Il presente regolamento si applica anche ai fondi di incentivazione accantonati prima della sua entrata in vigore, sulla base delle attestazioni di attribuzione incarichi effettuate dal responsabile della Struttura tecnica.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
3. In tale evenienza, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

Articolo 6.2 – Entrata in vigore

1. Il regolamento si applica a decorrere dalla data di approvazione con deliberazione del Direttore Generale.

TABELLA 1
PARAMETRI PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI

DESTINATARI	PARAMETRO % TOTALE	SPECIFICA PROFESSIONALE DEI DESTINATARI	
Ufficio del RUP	15	Responsabile del Procedimento Personale tecnico/amministrativo che ha collaborato	
<i>Fase progettazione</i>			
Incaricati della redazione del progetto	40	Preliminare	
		Definitivo/Esecutivo	Definitivo
			Esecutivo
		Progettisti Personale tecnico/amministrativo che ha collaborato	
Progettisti Personale tecnico/amministrativo che ha collaborato			
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione			
<i>Fase esecuzione</i>			
Ufficio di Direzione Lavori	33	Direttore dei Lavori Collaboratori/assistenti del Direttore dei Lavori Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva	
<i>Altre fasi</i>			
Collaudo	5	Collaudatore tecnico - amministrativo o incaricato della redazione del C.R.E	
Altri collaboratori	7	Altro personale tecnico/amministrativo che ha collaborato	
Totale	100	Totale	

PARAMETRO % PARZIALE
10
5
6
3
10
5
8
4
4
18
10
5
5
7
100

TABELLA 2
PARAMETRI PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
MANUTENZIONI STRAORDINARIE

DESTINATARI	PARAMETRO % TOTALE	SPECIFICA PROFESSIONALE DEI DESTINATARI	
Ufficio del RUP	15	Responsabile del Procedimento Personale tecnico/amministrativo che ha collaborato	
<i>Fase progettazione</i>			
Incaricati della redazione del progetto	33	Preliminare	Progettisti Personale tecnico/amministrativo che ha collaborato
		Definitivo/Esecutivo	Progettisti Personale tecnico/amministrativo che ha collaborato
		Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	
<i>Fase esecuzione</i>			
Ufficio di Direzione Lavori	40	Direttore dei Lavori Collaboratori/assistenti del Direttore dei Lavori Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva	
<i>Altre fasi</i>			
Collaudo	5	Collaudatore tecnico - amministrativo o incaricato della redazione del C.R.E	
Altri collaboratori	7	Altro personale tecnico/amministrativo che ha collaborato	
Totale	100	Totale	

PARAMETRO % PARZIALE
10
5
5
3
15
7
3
25
12
3
5
7
100

33